



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA

Prot. Prov. n. 8687 del 15 NOV, 2022

Oggetto: Procedura Telematica aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in "service", chiavi in mano di "strumentazioni elettromedicali di chimica clinica ed immunochimica, ematologia, coagulazione (I° e II° livello), ves e funzionalita' piastrinica, con relativi accessori, consumabili ed analiti nessuno escluso, per 60 mesi, per l'UOC di Patologia Clinica e Biologia Molecolare presso il PO Garibaldi Centro, l'UOS di Patologia Clinica PO Garibaldi di Nesima", UOC Immunotrasfusionale - articolata in n. 6 lotti unici ed indivisibili - CIG vari.

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI

- **Richiesta chiarimenti n. 32 (rif. N. 49 della piattaforma)** (Dettaglio comunicazione del 14/11/2022 ore 14:50 – registrata al protocollo del Settore provveditorato n. 8684 del 14/11/2022):

In considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e di quanto ad oggi prescritto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77/2021 (cd. decreto "semplificazioni bis") per cui "*I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché ... all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare*", si chiede di confermare che nel DGUE si debba indicare solo la parte di prestazione da affidare in subappalto e non anche la percentuale corrispondente al suo valore, fermo l'attuale limite (insuperabile) del 50% in vigore sino al 31 ottobre 2021.

- **Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 32:**

In tema di subappalto e in ossequio alla normativa vigente alla data di pubblicazione della presente gara segnatamente art. 105 del D.lgs 50/2016 s.m.i., come modificato dall' art. 49 del d.l. 77/2021, c.d. decreto Semplificazioni bis, si richiama il paragrafo 11 pag. 18 del Disciplinare di gara_v.3 a tenore del quale "*Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato*".

Quanto indicato invece a pag. 29 del disciplinare rappresenta la mera trascrizione del modello standard del DGUE che va pertanto inteso ed adeguato, in fase di compilazione, alla normativa vigente in tema di subappalto come correttamente richiamata nel suddetto paragrafo 11 del Disciplinare di gara_v.3.

L'OE pertanto dovrà indicare nel DGUE solo le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo e non anche la percentuale corrispondente al suo valore.

Il Dirigente amministrativo

Settore Provveditorato

Dott.ssa Michela Digrazia

Il RUP

Il collaboratore amministrativo

Dott.ssa Maria Claudia Asaro

Risposte alle richieste di chiarimenti

John A...
14/11/2022
D

Oggetto gara: PROCEDURA APERTA SERVICE CHIAVI IN MANO SISTEMI DIAGNOSTICI "CORELAB" - 6 LOTTI

Protocollo gara: Deliberazione n. 1001 del 25/07/2022

Ente: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"

Data creazione report: 14/11/2022 15:34

Chiarimento n. 49 : Chiarimento - AMM - % subappalto

da Fornitore alle 14/11/2022 14:50

In considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e di quanto ad oggi prescritto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77/2021 (cd. decreto "semplificazioni bis") per cui "*gli* *soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché ... all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare*", si chiede di confermare che nel DGUE si debba indicare solo la parte di prestazione da affidare in subappalto e non anche la percentuale corrispondente al suo valore, fermo l'attuale limite (insuperabile) del 50% in vigore sino al 31 ottobre 2021.

Cordiali saluti,

Chiarimento n. 32

